Numero atto 7819 - 2025
Sottoscritto il 30/10/2025
Protocollo Prot-2025-513150

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0513150
del 30/10/2025

Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	S1058 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto di “Sopralzo arginale di una porzione del canale di Ressora nel Comune di Arcola, con lo scopo di aumentare la capacità di deflusso in alveo del corso d’acqua”. Proponente: Comune di Arcola. Non assoggettamento a VIA con condizioni ambientali.
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
Dipartimento Competente	Direzione generale Ambiente
Soggetto Emanante	Fernando DELLA PINA
Responsabile Procedimento	Valentina GHIONE
Soggetto Responsabile	Fernando DELLA PINA

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.20 punto E dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all’Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria

Firmato digitalmente da:
FERNANDO DELLA PINA
Regione Liguria
Firmato il: 30-10-2025 11:15:41
Certificato valido dal 13-05-2025 al 13-05-2028

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*", ed, in particolare, l'art. 19, relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, che, al comma 7, prevede che, qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove richiesto dal proponente, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;
- Il Decreto 30 marzo 2015 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116*";
- Il Decreto-legge 17.10.2024 n. 153, convertito con modificazioni dalla Legge 13.12.2024 n. 191, recante "*Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico*" e, in particolare, l'art. 1, comma 4 di modifica dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
- La L.R. 28 dicembre 2017 n. 29 recante "*Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018*" e, in particolare, l'art. 17, che, nel dettare disposizioni di adeguamento della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale alla sopravvenuta normativa statale di riordino in materia, approvata dal D.Lgs. 104/2017, al comma 3bis, come introdotto dall'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29, prevede che, ai fini di semplificazione, nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, l'amministrazione procedente avvii il procedimento di approvazione del progetto solo qualora la procedura di verifica si sia conclusa con la decisione di non assoggettare lo stesso alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo le modalità di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006;
- La D.G.R. n. 107 del 21.02.2018 denominata "*Art. 17, comma 5, Legge regionale 28 dicembre 2017 n. 29. Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di V.I.A.*" e, in particolare, l'articolo 4, che detta indicazioni procedurali sulla verifica di assoggettabilità a VIA;
- La D.G.R. n. 59 del 02.02.2018, ad oggetto "*Specificazione delle opere rientranti nella definizione punto 7 lettera o), All. IV Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 "Opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua*". Atto di indirizzo ex art. 17 comma 5 L.R. n. 29/2017;

PREMESSO che:

- in data 05.08.2025, con nota assunta al Prot-2025-0382544, e in data 11.08.2025, con nota assunta al Prot-2025-0392456, il Comune di Arcola ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto "*Sopralzo arginale di una porzione del canale di Ressora nel Comune di Arcola, con lo scopo di aumentare la capacità di deflusso in alveo del corso d'acqua*";
- preventivamente all'attivazione del procedimento è stata svolta la fase di verifica di completezza documentale, durante la quale si è reso necessario chiedere integrazioni con la nota Prot-2025-0404637 del 22.08.2025. La documentazione integrativa è pervenuta con note Prot-2025-0439416 e Prot-2025-0439462 del 17.09.2025;
- in data 18.09.2025, con nota Prot-2025-0440828, è stata data comunicazione, agli enti potenzialmente interessati, dell'avvenuta pubblicazione della documentazione in formato digitale, sul proprio sito web, a cura del Settore VIA e Sviluppo Sostenibile, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
- in pari data è stata avviata la fase pubblica;
- all'esito della fase pubblica non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO che:

il progetto in esame prevede la soprelevazione fisica degli esistenti argini in calcestruzzo del Canale di Ressora. Il progetto è riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7, let. o)

dell'All. IV, Parte II, del D.Lgs. 152/06 "*Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua*" ed è sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera d) del suddetto Decreto;

il Canale di Ressora non ricade in alcuna area della Rete Natura 2000 o in aree protette ai sensi della L. 394/1991, ricade, invece, in vincolo paesaggistico "specifico", ex art. 136 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., e "generico" di cui all'art. 142, lettere a) e c), a tutela della fascia litoranea e dei corsi d'acqua, quali elementi fondamentali di interesse paesaggistico;

nel corso dell'istruttoria, condotta con l'apporto delle strutture regionali competenti, quanto agli aspetti relativi alle matrici ambientali acqua, aria, rumore, terre e rocce, biodiversità, paesaggio, suolo e urbanistica è emerso, in particolare, che l'intervento in oggetto consiste nella soprelevazione fisica degli esistenti argini in calcestruzzo del Canale di Ressora;

DATO ATTO, altresì, che il Proponente ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, che nel provvedimento finale vengano espresse eventuali condizioni ambientali, aventi valore di prescrizioni vincolanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera o-ter) del D.Lgs. 152/2006, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero, altrimenti, rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, al fine di non assoggettare il progetto in esame al procedimento di autorizzazione unica regionale;

CONSIDERATO che, dagli esiti dell'istruttoria, riportati nella relazione istruttoria n. S1058 del 29.10.2025, allegata al presente atto quale parte integrante sostanziale, risulta che non è necessario assoggettare il progetto in parola al procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) in quanto lo stesso non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi e significativi sull'ambiente fermo restando il rispetto di alcune condizioni ambientali;

RITENUTO che il progetto "*Sopralzo arginale di una porzione del canale di Ressora nel Comune di Arcola, con lo scopo di aumentare la capacità di deflusso in alveo del corso d'acqua*", proposto dal Comune di Arcola, non debba essere assoggettato al procedimento di autorizzazione unica regionale, ex art. 27-bis, del D.Lgs. 152/06, purché, oltre a quanto previsto dalle condizioni d'obbligo proposte, vengano rispettate alcune condizioni ambientali, aventi valore di prescrizione vincolante, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera o-ter) del D.Lgs. 152/2006:

CONDIZIONE AMBIENTALE n. 1	Aria
Oggetto della prescrizione	In caso di insorgenza di criticità legate alla polverosità presso eventuali recettori, il proponente deve provvedere all'installazione e gestione, di concerto con ARPAL, di strumentazione idonea ad effettuare il monitoraggio delle polveri aerodisperse presso tali recettori, per verificare l'efficacia delle misure di mitigazione.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	*In caso di insorgenza di criticità*
Ente preposto alla Verifica	Regione Liguria – Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
Enti coinvolti	ARPAL

DECRETA

per i motivi di cui in premessa:

1. che il progetto "*Sopralzo arginale di una porzione del canale di Ressora nel Comune di Arcola, con lo scopo di aumentare la capacità di deflusso in alveo del corso d'acqua*", proposto dal Comune di Arcola, non debba essere assoggettato al procedimento di autorizzazione unica regionale, ex art. 27-bis, del D.Lgs. 152/06 purché, oltre a quanto previsto dalle condizioni d'obbligo proposte, vengano rispettate alcune condizioni ambientali, aventi valore di prescrizione vincolante, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera o-ter) del D.Lgs. 152/2006:

CONDIZIONE AMBIENTALE n. 1	Aria
Oggetto della prescrizione	In caso di insorgenza di criticità legate alla polverosità presso eventuali recettori, il proponente deve provvedere all'installazione e gestione, di concerto con ARPAL, di strumentazione idonea ad effettuare il monitoraggio delle polveri aerodisperse presso tali recettori, per verificare l'efficacia delle misure di mitigazione.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	*In caso di insorgenza di criticità*
Ente preposto alla Verifica	Regione Liguria – Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo sostenibile
Enti coinvolti	ARPAL

2. di stabilire che il proponente dia comunicazione ad ARPAL della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica previste dalla normativa vigente;
3. di disporre che il presente provvedimento abbia efficacia temporale di cinque anni nell'arco dei quali il progetto deve essere realizzato trasmettendo all'autorità competente, entro tale termine, la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle stesse al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
4. di disporre, inoltre, che, decorsa l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente, come disposto dall'art. 1, comma 4, del Decreto-legge 17.10.2024 n. 153;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito web della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del D. Lgs. 152/06, così come è stata tempestivamente pubblicata, ai sensi dell'art. 19, comma 13 del suddetto Decreto Legislativo, tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri.

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

Allegato numero 1

RELAZIONE ISTRUTTORIA n. S1058 del 29.10.2025
Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA
(art. 19 del D.Lgs. 152/2006)

OGGETTO: Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto "*Sopralzo arginale di una porzione del canale di Ressora nel Comune di Arcola, con lo scopo di aumentare la capacità di deflusso in alveo del corso d'acqua*".

PROPONENTE: Comune di Arcola

TIPOLOGIA PROGETTUALE: il progetto in esame è riconducibile alla tipologia progettuale di cui al Punto 7, let. o), "*Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua*" dell'allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera d), del D.Lgs. 152/2006.
Il progetto non ricade in alcuna area della Rete Natura 2000 o aree protette, ai sensi della L. 394/1991, ricade, invece, in area soggetta a vincolo paesaggistico "specifico", ex art. 136 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., e "generico" di cui all'art. 142, lettere a) e c), a tutela della fascia litoranea e dei corsi d'acqua, quali elementi fondamentali di interesse paesaggistico.

SINTESI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:

Tipologia procedimento:	Verifica di assoggettabilità alla VIA
Istanza di attivazione:	Prot-2025-0382544 del 05.08.2025 e Prot-2025-0392456 del 11.08.2025
Oneri istruttori:	-
Richiesta integrazioni documentali, ex comma 2, art. 19, del D.Lgs. 152/2006:	Prot-2025-0404637del 22.08.2025
Trasmissione delle Integrazioni	Prot-2025-0439416 e Prot-2025-0439462 del 17.09.2025
Fase Pubblica:	Avvio fase pubblica in data 18.09.2025 sul sito web https://docvia.regione.liguria.it/screening/1058/
Osservazioni pervenute:	-
Responsabile del procedimento:	Dott.ssa Valentina Ghione

Collaborazioni attivate:

- con nota Prot-2025-0394144 del 12.08.2025 è stata chiesta la verifica di completezza documentale. Sono pervenuti i seguenti riscontri:

Struttura Regionale	**Riscontro**
Settore Tutela del paesaggio e demanio marittimo	Prot-2025-0404260 del 22.08.2025
Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità	Prot-2025-0404507 del 22.08.2025
Servizio Urbanistica	Prot-2025-0395903 del 13.08.2025
Settore Difesa del Suolo La Spezia	Prot-2025-0404371 del 22.08.2025
Settore Ecosistema costiero e acque	Prot-2025-0400332 del 19.08.2025

Ente	**Riscontro**
ARPAL	Prot-2025-0399682 del 19.08.2025
Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale	-

- con nota Prot-2025-0440828 del 18.09.2025 è stata avviata la fase pubblica del procedimento e, contestualmente, sono stati richiesti i contributi istruttori ad ARPAL e alle strutture regionali competenti per le varie matrici ambientali. Sono pervenuti i seguenti contributi:

Struttura Regionale	**Riscontro**
Settore Tutela del paesaggio e demanio marittimo	Prot-2025-0491814 del 17.10.2025
Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità	Prot-2025-0489003 del 16.10.2025
Servizio Urbanistica	Prot-2025-0491814 del 17.10.2025
Settore Difesa del Suolo Genova	Prot-2025-0498327 del 22.10.2025
Settore Ecosistema costiero e acque	Prot-2025-0492963 del 20.10.2025

Ente	Riscontro
ARPAL	Prot-2025-0488840 del 16.10.2025
Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale	Prot-2025-0494532 del 20.10.2025

OSSERVAZIONI: -

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO:

Piano territoriale Regionale (PTR): Il livello di pianificazione del PTR è a scala regionale e non coinvolge direttamente l'ambito del progetto in esame, di scala locale e finalizzato alla messa in sicurezza idraulica del territorio.

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP): l'area interessata dagli interventi ricade nell'Ambito Paesistico 97 "Valle Magra" in Regime normativo ID MO-A "Insediamento Diffuso a regime normativo di Modificabilità di tipo A";

Vincolo paesaggistico-ambientale: l'area risulta soggetta a vincolo paesaggistico "specifico", ex art. 136 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., e "generico" di cui all'art. 142, lettere a) e c), a tutela della fascia litoranea e dei corsi d'acqua, quali elementi fondamentali di interesse paesaggistico;

Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA): tutto il tratto di intervento rientra in area con classe di pericolosità da alluvione elevata (P3 - aree inondabili da eventi con tempo di ritorno minore o uguale a 50 anni);

La Mappa PAI dei dissesti – Pericolosità, Subsidenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale mostra che le opere in progetto sono esterne all'areale di Pericolosità;

La Mappa PAI dei dissesti – Rischio geomorfologico dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale mostra che le opere in progetto sono esterne agli areali di Rischio geomorfologico;

Aree protette o siti della rete natura 2000 (ZSC, ZPS): il Canale di Ressora, interessato dagli interventi, non ricade all'interno del perimetro di aree Natura 2000 e di aree naturali protette risulta, invece, elemento della Rete Ecologica Regionale (RER);

Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Arcola: le aree confinanti con il Canale ricadono nelle seguenti zone di PRG:
B3 – zone a prevalenza residenziale esistenti;
C4 – zone residenziali di espansione in località Ressora;
D2 – zone industriale ed artigianali esistenti;
D4 – zone artigianali di completamento;
E3 – zone agricole normali;
E5 – zone agricole di rispetto ambientale;
F8 – zona di rispetto stradale.

Zonizzazione acustica del Comune di Arcola: il tratto del Canale di Ressora interessato dalle opere di progetto rientra nelle classi IV (Aree di intensa attività umana) e V (aree prevalentemente industriali).

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE:

L'intervento interessa la parte terminale del Canale di Ressora mediante la soprelevazione fisica degli esistenti argini in calcestruzzo per un'altezza variabile da 40 a 60 cm. Il progetto comporta la realizzazione di opere di sopralzo fisico degli argini, unitamente alle opere di manutenzione e di revisione dei manufatti di attraversamento che presentino criticità localizzate al deflusso delle portate di riferimento, comprendendo anche la demolizione di un manufatto di attraversamento nonché l'adeguamento di un ponte.
L'innalzamento degli argini esistenti avverrà mediante creazione di un setto continuo in c.a. ancorato alle esistenti strutture arginali in conglomerato cementizio, ad eccezione di un tratto in fregio alla via Anguillara nel quale sarà apposta una lastra metallica stagna per non ridurre il già esiguo spessore della sede stradale. L'altezza del sopralzo sarà tale da contenere il profilo idrometrico della portata di riferimento con franco di sicurezza variabile. Le modalità di ancoraggio sono differenti in funzione del grado di consistenza e dello spessore del manufatto esistente. I manufatti di attraversamento costituiscono strutture trasversali che rappresentano criticità localizzate al deflusso delle portate di riferimento. Al fine di rendere completo il progetto di miglioramento idraulico dell'areale e di risolvere alcune problematiche di deflusso delle acque meteoriche che troverebbero ostacolo nella configurazione di progetto a seguito dei nuovi interventi realizzati, sono inseriti i seguenti apprestamenti complementari:
- inserimento di fori di scarico in alveo nelle opere di difesa arginale (per eventuali aree di ristagno idrico nelle aree golenali) previo inserimento di pozzetti dotati di dispositivo antirigurgito;

- realizzazione di una nuova linea fognaria meteorica sotto la via Anguillara atta a ricevere gli apporti meteorici stradali non più conferibili in alveo stante la realizzazione in sponda destra del sopralzo arginale stagno.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE:

Acqua. *No impatto significativo negativo*

Il Settore Ecosistema Costiero e Acque di Regione Liguria, con nota Prot-2025-0492963 del 20.10.2025, evidenzia che dal punto di vista del vigente Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) il corso d'acqua non rientra tra i corpi idrici tipizzati in detto PTA, ma confluisce nel corpo idrico superficiale individuato nel PTA F. Magra 2 IT07RW3632LI; l'area di intervento interessa il corpo idrico sotterraneo di tipo poroso denominato Magra-Vara - IT07GWAVSP01_A.
Nel tratto in esame il corso d'acqua è, già allo stato attuale, totalmente artificializzato con sponde e fondo in cemento e va ad integrarsi con il tratto più a valle dove analogo intervento è già stato realizzato.
Alla luce della tipologia di intervento e considerato lo stato attuale del canale, caratterizzato da un assetto fortemente artificializzato con fondo plateato e argini in cemento, non rileva elementi ostativi alla compatibilità dell'opera con il vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque.

Suolo. *No impatto significativo negativo*

L'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, con nota Prot-2025-0494532 del 20.10.2025, evidenzia che, con riferimento al PGRA, l'area in oggetto è classificata prevalentemente a pericolosità da alluvioni elevata P3, disciplinata dall'art. 7 della disciplina di Piano, dove gli interventi devono rispettare le condizioni di gestione del rischio da alluvione individuate dalla disciplina regionale (Regolamento Regionale Ligure n. 1 del 20 giugno 2025). L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale rilascia il parere di competenza limitatamente alle opere idrauliche ricadenti nelle aree a pericolosità da alluvioni fluviali; gli interventi in oggetto non rientrano nelle fattispecie per cui è previsto il suddetto parere.
Gli interventi interessano un corso d'acqua del reticolo secondario, di cui all'art. 5 della disciplina di Piano, pertanto, per le eventuali modifiche delle mappe di pericolosità da alluvioni si applicano le procedure dell'art. 14 commi 5, 6, 7, 9 della disciplina di Piano, nonché quelle definite dall'"*Accordo tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria per lo svolgimento in collaborazione delle attività di riesame e di aggiornamento, ai sensi dell'art. 14 della disciplina del Piano di gestione del rischio di alluvioni, delle mappe della pericolosità da alluvione fluviale, relativa al reticolo principale e secondario, e costiera nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale*".
Con riferimento al PAI Dissesti, non rileva criticità da segnalare.
Con riferimento al PGA, rileva che:
- gli interventi interessano un corso d'acqua non tipizzato;
- le opere in oggetto potrebbero interessare il corpo idrico sotterraneo *Vara-Magra-Zona C* (stato quantitativo buono, stato chimico buono, obiettivi: non deterioramento degli stati di qualità).

Aria. *No impatto significativo negativo con condizioni ambientali*

ARPAL, con nota Prot-2025-0488840 del 16.10.2025, desume che l'impatto dell'opera sulla qualità dell'aria non sia particolarmente significativo, anche in relazione alla breve durata dei lavori (8 mesi). Tuttavia, in relazione alla breve distanza dai recettori (abitazioni), ritiene opportuno che, in caso di insorgenza di criticità legate alla polverosità presso eventuali recettori, il proponente debba provvedere all'installazione e gestione, di concerto con ARPAL, di strumentazione idonea ad effettuare il monitoraggio delle polveri aerodisperse presso tali recettori, per verificare l'efficacia delle misure di mitigazione.

Rumore. *No impatto significativo negativo*

ARPAL, con nota Prot-2025-0488840 del 16.10.2025, esaminata la relazione ambientale, osserva che l'unica fase con un possibile impatto acustico sarebbe quella di cantiere, di competenza comunale. Pertanto, rinvia alle eventuali osservazioni e determinazioni del Comune competente, segnalando, comunque, che nella documentazione esaminata non appare presente uno studio di impatto acustico del cantiere.

Terre e rocce da scavo. *No impatto significativo negativo*

ARPAL, con nota Prot-2025-0488840 del 16.10.2025, rileva che il proponente ha chiarito che non verranno effettuate operazioni di scavo e che i rifiuti prodotti (dalle demolizioni) saranno avviati a smaltimento.

Fauna, Flora e Biodiversità. *No impatto significativo negativo*

Il Settore politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità di Regione Liguria, con nota Prot-2025-0489003 del 16.10.2025, evidenzia che il corso d'acqua oggetto dell'intervento, pur risultando in corrispondenza di un corridoio ecologico per specie di ambienti acquatici, elemento della Rete Ecologica Regionale, presenta sponde e fondo in cemento, privo di acqua per la maggior parte dell'anno e nel quale non si rileva presenza di fauna e flora. Alla luce di quanto riportato, non evidenzia potenziali pressioni o minacce che richiedano attenzione.

ARPAL, con nota Prot-2025-0488840 del 16.10.2025, rileva come l'opera rappresenti un elemento aggiuntivo su un canale artificiale preesistente che possa essere considerata come priva di impatti significativi diretti sulla componente biodiversità, in virtù della dichiarata assenza di potenziali elementi sensibili e della totale artificialità delle zone di intervento. Pertanto, pur evidenziando che gli interventi previsti, benché necessari, non costituiscono elemento di miglioramento dello stato dell'importante corridoio ecologico ivi presente, in considerazione della tipologia e dell'entità dei lavori, afferma che, fatta salva l'applicazione delle condizioni d'obbligo indicate dal proponente, gli effetti dell'opera non appaiono peggiorativi dello stato ecologico dei luoghi di interesse.

Paesaggio. *No impatto significativo negativo*

Il Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo di Regione Liguria, con nota Prot-2025-0491814 del 17.10.2025, evidenzia che, per quanto riguarda il verde circostante e la presenza della viabilità del canale di Ressora, che dalla vicinanza alla ferrovia passa a sinistra verso la Strada Statale, area Ressora, l'intervento, nel suo complesso, risulta naturalisticamente apprezzabile.
L'area d'intervento risulta assoggettata al vincolo paesistico-ambientale "generico" imposto a norma Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, lett. c), *"i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna",* in quanto il canale Ressora risulta iscritto negli elenchi delle acque pubbliche della Provincia della Spezia.
In base al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, le opere di progetto rientrano in quelle presenti nell'allegato B 39: *"interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde di corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale.*
Nell'area oggetto di intervento non sono presenti beni culturali e architettonici vincolati.
La suddetta area è classificata dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico - approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6/1990 e s.m. - sub assetto insediativo - come ID-MO-A (Insediamenti Diffusi soggetti a regime normativo di Modificabilità di tipo A), art. 46 delle N.d.A. Le opere in esame, così come proposte, risultano compatibili con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico per la zona classificata ID-MO-A (Insediamenti Diffusi soggetti a regime normativo di Modificabilità di tipo A) e con il regime di vincolo paesaggistico operante sull'area di intervento, a tutela dei valori paesaggistici interessati.

Urbanistica. *No impatto significativo negativo*

Il Servizio Urbanistica di Regione Liguria, con nota Prot-2025-0491814 del 17.10.2025, esaminata la documentazione resa disponibile, comunica che il Comune di Arcola risulta dotato di Piano Regolatore Generale, entrato in vigore il 25.11.1992, e di Piano Urbanistico Comunale adottato in data 08.05.2023, vigente in regime di salvaguardia. Il Comune di Arcola ha attestato che le opere sono compatibili con le norme degli strumenti urbanistici vigenti e in salvaguardia; pertanto, non sussistono motivi ostativi alla realizzazione di quanto indicato in progetto.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Alla luce dell'istruttoria sopra svolta si ritiene che il progetto "*Sopralzo arginale di una porzione del canale di Ressora nel Comune di Arcola, con lo scopo di aumentare la capacità di deflusso in alveo del corso d'acqua*", proposto dal Comune di Arcola, non debba essere assoggettato a procedimento di VIA regionale, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006, purché, oltre a quanto previsto dalle condizioni d'obbligo proposte, vengano rispettate alcune condizioni ambientali, aventi valore di prescrizioni vincolanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera o-ter) del D.Lgs. 152/2006:

CONDIZIONE AMBIENTALE n. 1	Aria
Oggetto della prescrizione	In caso di insorgenza di criticità legate alla polverosità presso eventuali recettori, il proponente deve provvedere all'installazione e gestione, di concerto con ARPAL, di strumentazione idonea ad effettuare il monitoraggio delle polveri aerodisperse presso tali recettori, per verificare l'efficacia delle misure di mitigazione.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	*In caso di insorgenza di criticità*
Ente preposto alla Verifica	Regione Liguria – Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
Enti coinvolti	ARPAL

Identificativo atto: 2025-AM-8684

Area tematica: Territorio e Ambiente > Politiche Ambientali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Fernando DELLA PINA Dirigente Responsabile di Giunta		-	30-10-2025 11:14
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Fernando DELLA PINA Dirigente Responsabile di Giunta		-	30-10-2025 11:14
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Valentina GHIONE		-	29-10-2025 15:13

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005